



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto
-Guardia Costiera-
Reparto II

Il sottoscritto, CA (CP) Fabrizio GIOVANNONE, Capo Reparto II – affari giuridici e servizi d'istituto-
del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto,

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO Il Decreto Ministeriale 29 maggio 2024, n° 85 recante “*Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti*”;

VISTO l’avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n° 188 del 12/08/2024 (modifica alla pagina 11 Allegato IV del Decreto Ministeriale 85/2020);

VISTO il Decreto n° 257/2020 datato 02/04/2020 del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle deleghe di firma per l’adozione di specifici atti provvedimenti e/o adempimenti procedurali;

VISTO il proprio Decreto n. 609/2025 del 10 aprile 2025 “*Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi discendenti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 85 del 29 maggio 2024*”;

VISTA l’istanza presentata in data 30 giugno 2025 e assunta in pari data al prot. pec. n. 87871, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.), con sede legale in Genova (GE), Via Lucchi n. 24/4, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e di rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti;

VISTA la nota prot. n° 294 presentata in data 20 novembre 2025 dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.), assunta a protocollo n° 159584 in pari data,

con la quale ha chiesto di rilasciare l'autorizzazione a quelle articolazioni/affiliazioni già oggetto d'ispezione o avviate all'ispezione in data 20 novembre 2025;

CONSIDERATA la propria circolare prot. n. 170214, del 12 dicembre 2025, con la quale sono state fornite indicazioni in ordine all'applicazione del DM n. 85/2024, ed in particolare per quanto attiene all'erogazione dei corsi teorici in modalità FAD.

PRESO ATTO Della declaratoria datata 22.12.2025 a firma del responsabile del procedimento giusta proprio Decreto n. 609/2025 del 10 aprile 2025, con la quale si dà atto dell'esito favorevole, in fatto e in diritto, dell'istruttoria del procedimento amministrativo d'interesse, costituito dalle seguenti fasi:

1. esame documentale della domanda in relazione alla rispondenza con le previsioni di cui all'articolo 4 commi 1 e 2;
2. verifica dei requisiti delle articolazioni/affiliazioni locali nel rispetto di quanto indicato dal comma 3 del sopracitato articolo 4, come attestato dalla attività ispettiva condotta dalle articolazioni periferiche del Corpo giusta "verbali d'ispezione" custoditi agli atti;
3. verifica dell'avvenuta presentazione dei programmi nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10;

VISTI gli atti del procedimento;

A U T O R I Z Z A

La **Società Nazionale Salvamento – S.N.S.** con sede legale in Genova (GE), Via Luccoli n. 24/4, C.F.80016720106, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a tenere *“corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti”*.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rispetto delle modalità e delle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 29 maggio 2024 n° 85 (d'ora innanzi D.M.), ed in particolare:

1. Durata dell'autorizzazione

- 1.1 La presente autorizzazione ha una validità di **anni 10 (dieci)** dalla data di rilascio giusta art. 5 comma 5 del D.M. ed è rinnovabile, ad istanza di parte, previa favorevole definizione di procedimento amministrativo analogo a quello esperito in sede di primo rilascio.

2. Approvazione corsi di formazione

2.1 Con la presente autorizzazione sono **approvati** i programmi dei corsi di formazione presentati giusta art. 5 comma 3 del D.M., in quanto ritenuti conformi alle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.M. (annesso 1);

2.2 la validità dei suddetti programmi è di **anni 5 (cinque)** e possono essere rinnovati mediante istanza presentata al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera (d'ora innanzi Comando generale) almeno novanta giorni prima della scadenza di validità degli stessi giusta articolo 10 comma 13 e 14 del D.M.;

3. Organizzazione territoriale e mantenimento dei requisiti

3.1 L'Ente formatore deve:

- erogare i corsi di formazione presso le proprie articolazioni/affiliazioni (come elencate in seno all'annesso 2), anche attraverso la modalità FAD giusta circolare prot. n. n. 170214 del 12 dicembre 2025 sopra richiamata;
- assicurare, durante tutto il periodo di svolgimento dell'attività didattica, il mantenimento dei requisiti previsti dall'articolo 4 del D.M., presso tutte le articolazioni/affiliazioni, così come accertati in fase endoprocedimentale.

4. Attività di vigilanza

4.1 Il Comando generale e le Direzioni marittime territorialmente competenti coordinano e programmano le attività ispettive, di vigilanza e controllo per la verifica della regolarità di svolgimento dei corsi e delle prove d'esame;

4.2 al Comando generale e alle Direzioni marittime territorialmente competenti deve essere garantito, giusta art. 17 del D.M., per le finalità di cui al punto 1, l'accesso alle informazioni dell'archivio informatico previsto ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lett. i) del D.M.;

4.3 l'Ente formatore deve comunicare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Comando generale il calendario nazionale dei corsi e degli esami per l'anno successivo;

4.4 le articolazioni/affiliazioni locali, entro il medesimo termine di cui al punto 4.3, devono comunicare alla Direzione marittima territorialmente competente, il calendario e l'elenco dei corsi previsti a livello locale;

4.5 le comunicazioni di cui ai punti 4.3 e 4.4 devono indicare l'elenco dei frequentatori di ciascun corso, nonché il relativo calendario, con indicazione dei giorni, orari e sedi, di svolgimento della relativa attività di formazione, nonché la data ed il luogo di svolgimento delle sessioni d'esame ai sensi dell'art. 10 comma 15 del D.M.;

4.6 eventuali variazioni di data o integrazioni del calendario dei corsi e degli esami devono essere comunicati alle Direzioni marittime, sopra indicate, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di dette attività.

5. Provvedimenti correlati all'attività di vigilanza

- 5.1 Nel caso in cui siano accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte degli Enti formatori o dei responsabili delle articolazioni o affiliazioni locali che non pregiudicano la prosecuzione dell'attività di formazione, il Comando generale assegna all'Ente formatore un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta per eliminare le irregolarità contestate giusta art. 6 del D.M.;
- 5.2 Il Comando generale, secondo le previsioni e le modalità di cui all'art. 7 del D.M., sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di formazione e addestramento di una singola articolazione o affiliazione locale, nei casi ivi previsti;
- 5.3 il Comando generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.M. e previa diffida, sospende l'autorizzazione all'Ente formatore, per un periodo da 1 (uno) a 3 (tre) mesi qualora venga riscontrata una carenza o irregolarità di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4 comma 1 del D.M., ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera b) del D.M.;
- 5.4 la sospensione dell'autorizzazione dell'Ente formatore determina la sospensione dell'attività di formazione e addestramento di tutte le articolazioni/affiliazioni locali del medesimo Ente;
- 5.5 il Comando generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.M., dispone la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di formazione e addestramento dell'Ente formatore qualora, alla scadenza del periodo di sospensione di cui all'art. 8 del D.M., non sono state eliminate le irregolarità o le carenze contestate e negli altri casi di cui all'art.9.

6. Norme finali

- 6.1 Per quanto non espressamente richiamato dalla presente autorizzazione, si fa integrale rimando al Decreto Ministeriale n° 85/2024;
- 6.2 gli annessi al presente provvedimento, disciplinanti rispettivamente i programmi didattici approvati (**annesso 1**) e l'elenco delle articolazioni/affiliazioni accreditate (**annesso 2**), costituiscono parte integrante dello stesso.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
CA (CP) Fabrizio GIOVANNONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.